



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 28-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CELENTANO ROCCO	P	GERANIO MARIA CONCETTA	P
CARTA LUCIO	P	LAPIA PIER GIORGIO	P
CARTA PIERO	P	MELE GIUSEPPE	P
COCCO MARTINA	P	PINTORE EMILIANO	P
CORONAS PIER PAOLO	A	PIPERE ANTONELLO	P
COROSU RICCARDO	P	PIPERE GIUSEPPE	P
DADEA MARCELLO	P	PIU FRANCESCO	A
FADDA GIOVANNI ANGELO	P	PUSCEDDU DANILA	P
FADDA MARCO	P	SATTA ANTONIO	P
FARRIS GIAN LUIGI	P	SECCHI DAVIDE	A
FRONTEDDU SEBASTIANO	P		

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, commi 639 e seguenti) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
1. L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 2. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti;
 3. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO:

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì:

- quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

RITENUTO pertanto:

- opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RITENUTO altresì opportuno:

- non solo di non procedere ad aumenti di sorta delle tariffe e delle aliquote per l'anno 2015, ma invece di apportare significative riduzioni di quelle in vigore nell'anno 2014 allo scopo di dare concrete risposte alle difficoltà congiunturali che stanno attraversando famiglie ed imprese, rese possibili, da una parte, dalla rimodulazione dei costi del servizio di gestione della raccolta rifiuti per come definita con il gestore, dall'altra dal perseguimento della lotta alla evasione dei tributi locali, confermando altresì l'utilizzo di risorse reperite da fonti diverse di bilancio al fine di calmierare la incidenza delle tariffe TARI per determinate categorie produttive particolarmente penalizzate dal sistema di formazione delle tariffe in applicazione del D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO opportuno, pertanto:

- di apportare riduzioni, in particolare, alle tariffe TARI e alle aliquote IMU, lasciando invece immutate le aliquote TASI allo 0,90 per mille, che sono già al di sotto delle aliquote minime fissate per legge nell'1 per mille;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014 e 2013, che prevede:
 - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
 - la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
 - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano in questo Comune perché risultano esenti per legge;
 - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che:

- nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che tale prescrizione è stata estesa anche all'anno 2015 con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

RITENUTO, quindi:

di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, lasciando l'aliquota per abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9, al 4 per mille, quella per i fabbricati in C1 e C3 al 7,6 per mille, quella per i fabbricati a carattere produttivo (Cat. D) al 7,6 per mille (devoluta interamente allo Stato) e riducendo l'aliquota per gli altri fabbricati e per le aree edificabili dal 9,6 all'8 per mille, come da seguente prospetto;

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e C3	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6% riservato esclusivamente allo Stato

CONSIDERATO che:

- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, e che tale prescrizione è stata estesa anche all'anno 2015 con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino

all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011, e che tale prescrizione è stata estesa anche all'anno 2015 con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che:

- in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha stabilito (art. 8, comma 1, punto k del regolamento) che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli (Art. 2 regolamento) ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 8, comma 1, punto k), a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011, anche a seguito della entrata in vigore del D. L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015;

CONSIDERATO che:

- sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - e) imprese di nuova costituzione per i primi tre anni di attività;

- f) imprese di nuova costituzione per i primi cinque anni di attività il cui rappresentante legale sia un giovane (massimo 40 anni di età) o una donna;
- g) imprese già esistenti che fanno nuovi investimenti e assumono giovani e donne, per la durata di tre anni a partire dalla concessione della agevolazione;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che:

- sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario:

- provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio della norma, recepito in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione stradale pubblica	€ 320.000,00
Manutenzione strade e verde pubblico	€ 150.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 458.745,00
Servizi cimiteriali	€ 40.000,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 150.000,00
Pulizia spiagge	€ 191.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 1.309.745,00

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO:

- di dover confermare per l'anno 2015 l'aliquota TASI già adottata per l'anno 2014 e quindi fissare la stessa nella misura dello 0,9 per mille, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che:

- in tal senso, la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 e nel 2014 per la definizione della TARES e della TARI;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario:

- provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal Gestore del servizio di raccolta rifiuti in questo Comune, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

VISTO:

- Il Piano Finanziario per l'anno 2015 , che è stato redatto dal Gestore del servizio sulla base dei minori costi gravanti sull'esercizio 2015 conseguente alla rimodulazione del contratto di gestione ottenuta e definita da questa amministrazione con lo stesso gestore; minori costi tutti destinati alla riduzione delle tariffe in vigore nello scorso anno 2014, a beneficio sia delle utenze domestiche che di quelle diverse da domestiche;

RITENUTO inoltre necessario, in aggiunta ai precedenti benefici tariffari,:

- intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di talune categorie di utenze diverse da domestiche a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che:

- sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto di una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito della tassa da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe;

VISTE:

- le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

- ai sensi delle vigenti legge, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che:

- a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,753	52,78
2 componenti	0,874	105,56
3 componenti	0,949	135,25
4 componenti	1,014	145,15
5 componenti	1,023	191,33
6 o più componenti	0,986	224,32

Utenze diverse da domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,161	1,874
2. Cinematografi e teatri	0,860	1,385
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,860	1,401
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,472	2,383
5. Stabilimenti balneari	1,010	1,637
6. Esposizioni, autosaloni	0,978	1,592
7. Alberghi con ristorante	2,600	4,216
8. Alberghi senza ristorante	2,074	3,353
9. Case di cura e riposo	2,138	3,456
10. Ospedale	2,461	3,975
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,224	3,590
12. Banche ed istituti di credito	1,365	2,196
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,128	3,432
14. Edicola, farmacia, tabaccaio,	2,697	4,360

plurilicenze		
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,580	2,545
16.Banchi di mercato beni durevoli	1,484	2,392
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,484	2,392
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,960	1,557
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,135	1,836
20.Attività industriali con capannoni di produzione	0,411	0,664
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	0,561	0,916
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,240	6,851
23.Mense, birrerie, hamburgerie	3,180	5,128
24.Bar, caffè, pasticceria	3,192	5,150
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,945	3,136
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,945	3,152
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,511	8,911
28.Ipermercati di generi misti	2,057	3,326
29.Banchi di mercato genere alimentari	4,177	6,753
30.Discoteche, night club	2,880	4,655

CONSIDERATO infine che:

- per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 -che non ha subito modifiche con la legge di stabilità 2015- ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO:

- il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale nelle tre componenti dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 20 maggio 2014, per come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2014 e n. 40 dell'8/09/2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi da parte dei Consiglieri, tutti riportati integralmente nel nastro di registrazione della seduta formale e, costituisce anche se non allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, N.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n.17 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Fadda Giovanni Angelo) con le seguenti dichiarazioni di voto allegate alla presente sotto la lettera a);

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti, composto da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8 per mille

Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e C3	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

1. di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,90 per mille
Aliquota per altri fabbricati	0,90 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	0,90 per mille
Aliquota per fabbricati in Categoria C1 e C3	0,90 per mille
Aliquota per fabbricati in Categoria D	0,90 per mille

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili da finanziare con il gettito della TASI:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione stradale pubblica	€ 320.000,00
Manutenzione strade e verde pubblico	€ 150.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 458.745,00
Servizi cimiteriali	€ 40.000,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 150.000,00
Pulizia spiagge	€ 191.000,00
TOTALE	€ 1.309.745,00

3. di non prevedere, per l'anno 2015, alcuna detrazione per abitazione principale;
4. di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20,00%;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 20,00%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- imprese di nuova costituzione: riduzione del 60% per i primi tre anni di attività, con un tetto massimo di € 2.000,00 riferito a tutti i tributi locali;
- imprese di nuova costituzione il cui rappresentante legale è un giovane (massimo 40 anni di età) o una donna: riduzione del 60% per i primi cinque anni di attività, con un tetto massimo di € 3.000,00 riferito a tutti i tributi locali;
- imprese già esistenti che assumono giovani e donna: riduzione del 30% per il triennio a partire dalla concessione della agevolazione, con un tetto massimo di € 1.000,00 riferito a tutti i tributi locali;

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 42,94 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,753	52,78
2 componenti	0,874	105,56
3 componenti	0,949	135,25
4 componenti	1,014	145,15
5 componenti	1,023	191,33
6 o più componenti	0,986	224,32

Utenze diverse da domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole,	1,161	1,874

associazioni, luoghi di culto		
2. Cinematografi e teatri	0,860	1,385
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,860	1,401
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,472	2,383
5. Stabilimenti balneari	1,010	1,637
6. Esposizioni, autosaloni	0,978	1,592
7. Alberghi con ristorante	2,600	4,216
8. Alberghi senza ristorante	2,074	3,353
9. Case di cura e riposo	2,138	3,456
10. Ospedale	2,461	3,975
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,224	3,590
12. Banche ed istituti di credito	1,365	2,196
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,128	3,432
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,697	4,360
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,580	2,545
16. Banche di mercato beni durevoli	1,484	2,392
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,484	2,392
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,960	1,557
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,135	1,836
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,411	0,664
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,561	0,916
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,240	6,851
23. Mense, birrerie, hamburgerie	3,180	5,128
24. Bar, caffè, pasticceria	3,192	5,150
25. Supermercato, pane e pasta,	1,945	3,136

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,945	3,152
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,511	8,911
28. Ipermercati di generi misti	2,057	3,326
29. Banchi di mercato genere alimentari	4,177	6,753
30. Discoteche, night club	2,880	4,655

- di confermare per l'anno 2015, le riduzioni della TARI previste negli articoli 22-23-24-25-26 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014 e successive modifiche.
- di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, per il solo anno 2015, le scadenze delle rate della TARI sono state fissate, con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 15 giugno 2015 al 31 luglio 2015 – 15 settembre 2015 – 31 Ottobre 2015 – 31 dicembre 2015:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1^ Rata 31 marzo	2^ Rata 31 maggio
	3^ Rata 30 luglio	4^ Rata 30 settembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno di ciascun anno;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 16 del 20 maggio 2014 per come modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2014 e n. 40 dell'8/09/2014;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n.17 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Fadda Giovanni Angelo)

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
PIPERE DONATELLA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno per rimanerci 15 giorni consecutivi.

Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina